VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 16 DEL 21.06.2022

Il giorno 21 giugno 2022 alle ore 10,30 presso la sede amministrativa di Vigevano Distribuzione Gas Srl unipersonale, Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV), l'Amministratore Unico della Società Dott. Matteo Ciceri alla presenza della Sig.ra Simona Vismara la quale funge da segretaria, determina sull'argomento di seguito riportato:

Approvazione relazione di governo comprendente l'indicatore complessivo da rischio di crisi aziendale; approvazione strumenti di governo, esimente a taluni strumenti di governo, relazione sul monitoraggio dei costi totali di funzionamento di cui al bilancio consuntivo 31/12/2021

L'AMMINISTRATORE UNICO

consideration of the considera	che trattasi di società costituita per scorporo del ramo di azienda del servizio di distribuzione gas (d.lgs. 164/2000 recante Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) da parte della capogruppo ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. (nel seguito, la capogruppo); che la capogruppo ha mantenuto il diritto reale assoluto delle infrastrutture essenziali (impianti e altre dotazioni patrimoniali) al servizio anzidetto; che trattasi di un servizio d'interesse economico generale (nel seguito, SIEG), a rete (legge regionale 26/2003 e art. 3-bis, d.l. 138/2011, convertito, con modifiche, dalla l. 148/2011); che trattasi di società a totale partecipazione della citata capogruppo in house, la quale esercita l'attività di direzione e coordinamento su questa società anch'essa in house;
	che trattasi di un SIEG già affidato dal Comune di Vigevano alla capogruppo, al cui contratto di servizio la società di cui trattasi è subentrata (infrastrutture a parte) a titolo di successione
	universale; che le società del gruppo ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. hanno, nel 2018 (previo coinvolgimento dell'organo amministrativo, del comitato di controllo analogo congiunto, dell'assemblea dei soci e dei Consigli comunali) adottato gli indirizzi per l'applicazione dell'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale e sulla riduzione dei costi complessivo di funzionamento;

preso atto,

che l'art. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico), d.lgs. 175/2016 (nel seguito, TUSPP) ai cc. 3 e 4 recita: «3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonchè dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonchè alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonchè altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio»;

- che il suddetto art. 6, al successivo c. 5, prevede che: «5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4»;
- che questa società con determina dell'Amministratore unico (nel seguito, AU) n. 31 del 23/12/2020 ha approvato il "codice etico", e con determina dell'AU n. 4 del 6/2/2020 il relativo "codice di comportamento ai fini della separazione funzionale unbundling";
- dell'allegata (quale parte integrante e sostanziale) Relazione di governo (di pagg. 7) comprendente la relazione anzidetta, gli strumenti di governo, l'esimente a taluni strumenti di governo e l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (artt. 6, c. 2 e 14 recante Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica, c. 2, TUSPP);
- che così come già indicato nell'allegata Relazione di governo (di pagg. 7): «Sono applicate le disposizioni dell'art. 6 c. 5, d.Lgs 175/2016, le quali prevedono che: «5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4». Le motivazioni anzidette sono essenzialmente da individuarsi: 1) nella normativa di settore, a partire dal d.lgs. 164/2000 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e relativi decreti del Ministero dello Sviluppo economico (MSE) e da altre fonti normative, noto che il servizio di rilevanza economica (SIEG) a rete di distribuzione gas naturale è da porsi a gara nell'ambito territoriale minimale (ATEM) di riferimento da parte del Comune capofila. Nonché nel rapporto "costo/benefici" complessivi, e tenendo conto della struttura societaria (n. 10 dipendenti medi nel 2021), l'onere economico ed organizzativo per attivare gli altri 3 strumenti di governo risulterebbero ridondanti. Nel contempo, è pur vero che questa società: 2) agisce sulla base di un bilancio di previsione approvato dagli organi istituzionali competenti; 3) calcola l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale; 4) si avvale del patrimonio esperienziale della capogruppo per le connesse sinergie sistemiche»;
- che il Comitato di controllo analogo congiunto ha espresso il parere positivo anche sul «Bilancio d'esercizio al 31/12/2021 – Valutazioni e determinazioni», ai sensi dell'art. 5 recante Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, c. 5, d.lgs. 50/2016 recante Codice dei contratti pubblici e art. 16 recante Società in house, TUSPP;
- che il Collegio sindacale nella «Relazione unitaria del Collegio sindacale all'Assemblea dei soci della società Vigevano Distribuzione Gas s.r.l.» del 25/5/2022 ha espresso il proprio positivo parere su quanto contenuto in detta «Relazione unitaria»;
- che è stata approntata la «Relazione sul monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 2021 in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 dicembre 2018 di ASM Vigevano e Lomellina che detiene la totalità del Capitale Sociale» (di pagg. 7);
- --- che il 1° lustro riferito a tale suddetto monitoraggio (art. 19, c. 5, TUSPP) interessa il periodo 20/11/2019-31/12/2025;

visto,	
	la legge delega 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
	amministrazioni pubbliche);
	il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
	la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
	sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
	d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
	postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
	lavori, servizi e forniture);
	il d lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
	la legge regionale n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
	Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse lariche);
	il d.lgs 164/2000 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
	interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144);
	l'art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
	locali), d.l. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
	sviluppo), convertito, con modifiche, dalla l. 148/2011;
	l'art. 3 (Motivazione del provvedimento), l. 241/1990;
	il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
-	lo statuto sociale; la proposta dell'AU di questa società sulla « <i>Proposta di bilancio di esercizio 2021. Valutazioni</i>
	e determinazioni», n. 15 del 23/5/2022;
	· il contratto di servizio;
	· il codice di condotta;
	- il codice di comportamento;
	- il codice civile;
ritei	nuto,
	and the street in utile a fronte di una huona
	- corretto precisare che l'esercizio consuntivo 2021 si è chiuso in utile, a fronte di una buona
	tenuta complessiva del valore della produzione e di una riduzione del capitale dei terzi
	(nonostante gli effetti pandemici da Covis-19); - che l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, d.lgs. 175/2016)
	monitorato sull'esercizio consuntivo 2021, ha rilevato condizioni di buon equilibrio, tenendo
	in particolare presente che l'attivo corrente (indicatore A) è maggiore del passivo corrente, e
	cho i ricavi (indicatore F) risultano maggiori delle attività totali);
	cho in relazione alla correlazione tra il trend del valore della produzione ed i costi totali di
	funzionamento, il primo parametro è diminuito del -0,33% sul 2020, in via meno che
	proporzionalo rispetto alla maggiore flessione dei costi totali di funzionamento pari di =1,34%,
	attaca cho nol 2021 l'incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione si e ridotta
	all'11,1% (2020 pari a 11,37%), in crescita la produttività media per dipendente tra il
	2021/2020 (+7,9%);
	 di aver motivato i presupposti di fatto e di diritto alla base della seguente parte deliberativa.

DETERMINA

- di ritenere quanto riportato nella precedente parte narrativa e relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente parte determinativa;
- di approvare, per le motivazioni anzidette la relazione di governo, comprendente l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, TUSPP) di cui al bilancio consuntivo 31/12/2021;
- di approvare, per le motivazioni anzidette, l'esimente degli altri strumenti di governo (rispetto al codice di condotta ed al codice di comportamento) come sopra specificato nel dettaglio (art, 6, c. 5, TUSPP) di cui al bilancio consuntivo 31/12/2021;
- di approvare, per le motivazioni anzidette, il monitoraggio dei costi totali di funzionamento (art. 19, c. 5, TUSPP) dell'esercizio 2021 di consuntivo, con scadenza del 1° lustro al 31/12/2025.

Verbale chiuso alle ore 11,00.

L'Amministratore Unico Matteo Ciceri La Segretaria Verbalizzante Simona Vismara

Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. Vigevano (PV)

2021, relazione di governo (e indicatore complessivo di rischio crisi aziendale)

Edizione n°	del
1	25/05/2022

n e

Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. Esercizio a consuntivo 2021 Relazione di governo (artt. 6, cc. da 2 a 5, e 14, c. 2, d.lgs. 175/2016)

1. Aspetti introduttivi

Premesso,

- che Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. in house è partecipata in via unipersonale da ASM
 Vigevano e Lomellina s.p.a. in house;
- che Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. è attiva nel monosettore della distribuzione del gas naturale;
- che per le altre società del gruppo ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., nel 2018 sono stati deliberati gli indirizzi sul contenimento dei costi totali di funzionamento e sull'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale;
- che i suddetti indirizzi sono stati attratti nel 2018 al preventivo vaglio del Comitato di controllo analogo congiunto, per poi essere oggetto di delibera da parte dei vari Consigli comunali, per poi essere definitivamente approvati dall'assemblea ordinaria dei soci;
- che non sussistono motivi per discordarsi da tali indirizzi coerenti con i principi generali di sana gestione e con i principi particolari di cui agli artt. 1 (Principi generali dell'attivita' amministrativa) e 3 (Motivazione del provvedimento), l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e 1 (Oggetto), c. 2, d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) aventi, come denominatore comune, le disposizioni di economicità, efficacia ed efficienza di cui all'art. 97 Costituzione;
- che, in particolare il citato art. 1, c. 2, d.lgs. 175/2016, prevede che: «2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonche' alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica».

Ciò premesso, in sintesi: 1) si è preso atto della *Relazione sull'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale e gli strumenti di governo*; 2) è stato approvato l'indicatore complessivo applicato al bilancio consuntivo 2020, composto da n. 6 parametri (patrimoniali, economici, reddituali, finanziari e misti) opportunamente pesati in ragione della loro ponderata importanza; 3) si è convenuto sull' applicazione nel 2021 dello strumento di governo riferito al "codice di condotta" (di cui *infra*).

L'indicatore complessivo di cui sopra è stato per prima applicato sul bilancio consuntivo 2020 e, a tutt'oggi, al bilancio consuntivo 2021.

Detto indicatore esprime il livello di rischio da crisi aziendale ritenuto alto (basso equilibrio), medio (medio equilibrio) e basso (buon equilibrio).

2. L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale

L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (K) sarà poi esteso anche ai futuri bilanci consuntivi e sulla relazione sul governo della società.

Si dovrà poi inevitabilmente tenere conto che, seppur anche Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. è stata gemmata per scorporo del relativo ramo dalla capogruppo ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., l'esercizio 2020 (l'esercizio 2021) rientrano – a tutti gli effetti gestionali – nella fase di start up di questa società.

E più esattamente, nel 2020, come da tav. 1, si ha:

2020 per Vigevano Distribuzione Gas s.r.l.

(tav. 1)

Indicatore (euro 000)					
Α	В	C	D	E	F
+ attivo	+ risultato di	risultato	patrimonio	ricavi	risultato di
corrente	esercizio	operativo	netto	(A1+A5)	esercizio
		netto			
4.575	-73	-94	222	5.995	-73
– passivo	+	/valore	/capitale	/attività	/valore
corrente (a)	ammortamenti	della	dei terzi	totali	della
	e svalutazioni	produzione			produzione
3.807	17	5.995	4.438	4.660	5.995
/patrimonio	/valore della				0.555
netto	produzione				
222	5.995				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= 4,148	= -0,014	= -0,020	= 0,15	= 1,93	= - 0,018
M huon oquilil	rio: E modio on		111		
w buon equili	orio; 🗆 medio equ	minino; il passo	equilibrio		6,175

(Fonte: Da bilancio consuntivo 2020)

(a) qui escluso D3

Osservazioni sul 2020

Della tav. 1 di cui *supra* si può ritenere che nell'esercizio 2020, gli indicatori B, C, D, F, concorrono all'indice complessivo di punti 6,175 per punti +0,098, e, quindi, in via del tutto marginale. Tale "neutralità" è riconducibile alla bassa incidenza del valore della perdita di esercizio (indicatori B, F) ed alla presenza di un risultato operativo netto negativo (C) ma di basso importo

Negativi gli indicatori B, C, F.

Altro discorso è "l'(invertito)" indice di indebitamento (D), generato dal rapporto "Capitale dei terzi/patrimonio netto" di 20/1, vieppiù sfavorevole (tale rapporto, per es., nella capogruppo è pari a 0,1/1): media Italia, 2/1 a 3/1.

Nle corso del 2020, tenendo conto della fase di *start up* e della struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, tale effetto è risultato "compensato" dall'apporto degli indicatori A (in particolare) e E. L'indicatore A (dove presente) esclude gli importi della classe D3 (debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l'esercizio successivo).

Circa l'indicatore A, "aiutato" dal basso importo del denominatore, ha giovato la presenza di un attivo corrente (euro 000, 4.575) maggiore del passivo corrente (euro 000, 3.807).

Circa l'indicatore E, "aiutato" dal minore importo dell'attività totali (euro 000, 4.660), ha giovato la presenza di un valore della produzione (euro 000, 5.995) superiore (per l'appunto) alle attività totali (euro 000, 4.660).

Per l'esercizio 2021, come da tav. 2, si ha:

(Freedom a win

2021 ner	Viaevano	Distribuzione	Gassel
ZUZI DEI	VIGEVUITO	DISTIDUZIONE	Gus 5.1.1.

2021 per Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. (tav. 2)					(tav. 2)
Indicatore (eu	ro 000)				
Α	В	С	D	E	F
+ attivo	+ risultato di	risultato	patrimonio	ricavi	risultato di
corrente	esercizio	operativo	netto	(A1+A5)	esercizio
		netto			
4.504	1	10	223	5.975	1
– passivo	+	/valore	/capitale	/attività	/valore
corrente (a)	ammortamenti	della	dei terzi	totali	della
	e svalutazioni	produzione			produzione
4.226	15	5.976	4.362	4.585	5.976
/patrimonio	/valore della				
netto	produzione				
223	5.976				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= 1,496	= 0,004	= 0,002	= 0,153	= 1,955	= 0,000
□ buon equili	brio; □ medio equ	ıilibrio; □ basso	equilibrio	J	3,610

(Fonte: Da bilancio consuntivo 2021)

(a) qui escluso D3

Osservazioni sul 2021

Della tav. 2 di cui supra si può ritenere che nell'esercizio 2021, tutti gli indicatori (rispetto al 2020) registrano valori di segno positivo.

L'indicatore A registra una flessione dell'attivo corrente rispetto al 2020, di euro 000 -71, pari al -1,55%. Le passività correnti registrano un sensibile incremento di euro 000 419, anche se nella loro composizione la società è rientrata del debito verso i soci per finanziamenti presenti, nel 2020, per euro 000 500.

In ogni modo (v. l'indicatore D) il capitale dei terzí è in valore assoluto diminuito). L'attivo corrente è superiore al passivo corrente. Sostanzialmente inalterato il patrimonio corrente. Rispetto al 2020, nel 2021 risultano in flessione gli altri debiti ed in aumento i debiti verso fornitori, i debiti verso controllanti, i debiti tributari e lievemente i debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale.

E ciò a valere, in sintesi, quali cause che hanno portato l'indicatore A da 4,148 del 2020 all'attuale 1,496.

L'indicatore B (negativo nel 2020) risente del positivo risultato di esercizio (negativo nel 2020), sostanzialmente a parità di ammortamenti e svalutazioni su un valore della produzione passato da euro 000 5.995 del 2020 a euro 000 5.976 nel 2021 (euro 000 -19; pari al -0,32%).

L'indicatore B è così passato da -0,014 del 2020 a 0,004 del 2021.

L'indicatore C, nel cui numeratore e denominatore si è già detto, da negativo nel 2020, pari a -0,020, è così passato a positivo nel 2021, pari a 0,002.

L'indicatore D risente della bassa patrimonializzazione delle società, in quanto per 1 euro di patrimonio netto sussistono 19,56 euro di capitale di terzi. Ciò può generare difficoltà nel servizio di debito extra soci.

L'indicatore D è rimasto sostanzialmente invariato, pari a 0,150 nel 2020 ed a 0,153 nel 2021.

 $L'indicatore \ E$ risente della riduzione del denominatore più che proporzionale a quella registrata nel numeratore.

L'indicatore E passa da 1,930 del 2020 a 1,955 del 2021.

L'indicatore E, in ragione dell'assenza della perdita di esercizio del 2020, diventa neutro, risultando pari a 0,000.

L'indicatore complessivo è così stato pari a 3,610, a fronte di un basso rischio di crisi aziendale (a parità di ogni altra condizione).

Vigevano Distribuzione Gas s.r.l./da bilancio consuntivo omogeneo 2020 e 2021 (tav. 3)

Anno	Indicato	re da crisi a	ziendale				
	Α	В	С	D	E	F	Totale
2019							n.e.
2020	4,148	-0,014	-0,020	0,150	1,930	-0,018	6,175
2021	1,496	0,004	0,002	0,153	1,955	0,000	3,610
Trend	 -	+	+	+	+	+	_

(Fonte: tav. 1); n.e.= non esistente

Si ricorda che, come da tav. 4, si ha:

Vigevano Distribuzione Gas s.r.l., trend dell' indicatore complessivo dal 2020 (tav. 4)

Anno	Rischio basso	Indicatore complessivo	Livello di rischio da crisi aziendale			
			basso	medio	alto	
2020	K ≥ 3	6,175	X			
2021	K≥3	3,610	X			
2022	K ≥ 3					
2023	K ≥ 3					
2024	K ≥3					
2025	K ≥3					

(Fonte: Le tavole precedenti)

Dove, come da tav. 5, si ha:

Grado di equilibrio complessivo (tav. 5)

K	Indicatore di rischio da crisi aziendale	Grado di equilibrio complessivo
se K≥3	basso	buon grado di equilibro
K < 3 > 1,5	medio	medio grado
K ≤ 1,5	alto	basso grado

Gli strumenti di governo

A sua volta l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle societa' a controllo pubblico*), cc. 3, 4 e 5, TU 2016, prevede che:

- «3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le societa' a controllo pubblico valutano l'opportunita' di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonche' dell'attivita' svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformita' dell'attivita' della societa' alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonche' alle norme di tutela della proprieta' industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessita' dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarita' e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonche' altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attivita' della societa'; d) programmi di responsabilita' sociale d'impresa, in conformita' alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
- 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
- 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4»;

Il tutto tenendo presente che:

a) strumento di governo 1. Regolamenti a tutela della concorrenza, al divieto di concorrenza sleale, e della proprietà industriale o intellettuale, si riferiscono, alle previsioni dell'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. a), TUSPP che l'organo amministrativo ha la facoltà di introdurre.

Dove la tutela della concorrenza interessa: (i) l'applicazione della separazione contabile previsto dall' art. 6, c. 1, in deroga all' art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale), c. 2–bis, l. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato); (ii) il rispetto del vincolo di scopo riferito al divieto di esercitare attività in libero mercato nella misura pari o superiore al 20% dei ricavi complessivi come da art. 16 (Società in house), cc. da 3 a 6 TUSPP; (iii) l'obbligo di applicazione del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) come da art. 16, c. 7, TUSPP; (iv) l'obbligo di alienare le partecipazioni come da artt. 10 (Alienazione di partecipazioni sociali), cc. 2 e 3 e quindi 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), c. 5, TUSPP; (v) l'obbligo degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza di cui agli artt. 1 (Oggetto), c. 2; 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), c. 1; 5 (Oneri di motivazione analitica), c. 1; 8 (Acquisto di partecipazioni in società già costituite) TUSPP; (vi) l'obbligo

del controllo analogo congiunto come da artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso, e 192 recante *Regime speciale degli affidamenti in house*, del d.lgs. 50/2016 e come da artt. 4 (*Finalità perseguibili mediante l' acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a) e 16, del TUSPP.

Il divieto di concorrenza sleale coincide con l'applicazione della tutela della concorrenza (di cui *supra*).

La tutela della proprietà industriale (normalmente riferita ai prodotti) o intellettuale (normalmente riferita ai processi) interessa: (i) l'attività esternalizzata in appalto; (ii) l'attività interna.

In relazione agli appalti sussistono: 1) gli obblighi a tutela del segreto tecnico e/o commerciale di cui agli artt. 53 (*Accesso agli atti e riservatezza*), c. 5, lett. a) e 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*), c. 6, 2° periodo, d.lgs. 50/2016 (ma v. anche la l. 241/1990 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* ed il d.lgs. 33/2013 recante *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

In relazione all' attività interna gli estremi potranno interessare da una parte il deposito (all' interno della società) del *know how* posseduto (es. tramite manuale a norme UNI EN ISO 9000) e dall' altra di disporre di un brevetto proprietario nazionale o comunitario, passando per il *brand*, il marchio, gli altri segni distintivi, ecc.

La fonte giuridica di tutela di tale segreto è da individuarsi nella I. 633/1941 (Legge sul diritto d'autore); nel d.lgs. 30/2005 rubricato *Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*, in acronimo «CPI», e relativo regolamento di attuazione di cui al d.lgs. 33/2010 (*Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*), come, tra l'altro, modificato (detto codice della proprietà industriale) dal d.lgs. 131/2010 (*Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99*); atteso che il d.lgs. 140/2006 (*Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*) ha attuato la direttiva 2004/48/CE, e che il d.lgs. 78/2006 ha attuato la direttiva 98/44/CE, nell' art. 2105 rubricato *Obbligo di fedeltà* e negli artt. da 2575 a 2594 e 2598, c. 3 rubricato *Atti di concorrenza sleale*, codice civile, negli artt. 622 rubricato *Rivelazione di segreto professionale* e 623 rubricato *Rivelazione di segreti scientifici o industriali*, nel codice penale, connessi Regolamenti CE, Convenzione di Unione di Parigi, Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, *Patent Cooperation Treaty*, ecc.;

b) strumenti di governo 2. Ufficio di controllo interno, l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. b), TUSPP prevede (in via non obbligatoria e quale strumento di governo), detto ufficio col compito prioritario di collaborare con l'organo di controllo societario, trasmettendo al medesimo su richiesta – ovvero periodicamente – relazioni sulla regolarità e sull' efficienza della

gestione. Non trattasi di un ufficio obbligatorio. Detto ufficio sarà proporzionato alla dimensione ed alla complessità dell'azienda.

La regolarità della gestione si riferirà all' assolvimento degli obblighi civili, fiscali, amministrativi, giuslavoristici, speciali, ecc., che il settore comporta, in stretta coerenza con lo statuto sociale, e il contratto di servizio.

L' efficienza (intesa come qualità) della gestione sarà da collegarsi alla capacità che la struttura organizzativa ha per fare fronte agli obblighi gestionali.

L' ufficio in esame costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall' art. 6, c. 3, TU 2016;

- c) strumenti di governo 3. Codici di condotta propri o collettivi, si riferiscono all' adozione in via facoltativa da parte dell'organo amministrativo della società, del così detto codice etico o di comportamento, approvato dall' organo amministrativo, ovvero adottato da quest'ultimo sulla base di tali codici (se esistenti) emanati dalle associazioni di categoria alle quali la società aderisce. La società ha già adottato detto strumento di governo facoltativo previsto dall' art. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico), c. 3, lett. c), TUSPP;
- strumenti di governo 4. I programmi di responsabilità sociale d' impresa, sono previsti d) dall' art. 6, c. 3, lett. d), TU 2016 e completano la platea degli strumenti di governo facoltativi da parte dell'organo amministrativo della società, previsti dal citato TU. Tali programmi non coincidono con quelli del d.lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300\, ovvero con quelli del d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) o con quelli della l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), o con la filiera a presidio della crisi aziendale previsti dall'art. 14, c. 2, d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) o con il così detto "bilancio sociale" dell'impresa. La responsabilità sociale d'impresa (in acronimo e nel seguito: «RSI») è quindi un programma assunto per autodeterminazione dell'organo amministrativo della società, che si sviluppa tra RSI interna e RSI esterna.

La RSI interna ed esterna potrà (per es. in quel tempo ed in quel contesto) essere rivolta: (a) verso gli enti soci; (b) a favore dell' ambiente; (c) a favore del sociale (matrice 2x3). Si renderà pertanto necessario individuare : 1a) quali sono le attività dell' impresa a presidio degli interessi diffusi; 1b) conoscere quali sono gli interessi e le preoccupazioni presenti sul territorio d' azione dell' impresa; 2a) quali sono le strategie, le politiche ed i programmi volontari per fare fronte alle attività sub 1a, noto sub 1b; 2b) quali sono i valori, gli ideali, la cultura, le risorse interne per fare fronte a sub 1b; 3a) quali sono le aspettative dei soci per ottimizzare sub 1a e 1b e sub 2a e 2b; 3b) l' apprezzamento del ritorno in termini di consenso sociale e di migliore qualità della vita percepita da parte dei soggetti sub 1b.

Ne deriverà un potenziale generativo di fiducia verso l'azienda e verso gli enti soci.

Si applicano : (a) la "Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni—strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese /COM/2011/0681 definitivo"; (b) del Parlamento europeo la "Risoluzione sull' iniziativa per l' imprenditoria sociale, approvata il 20/11/2012; (c) il "Regolamento relativo ai Fondi europei per l' imprenditoria sociale", approvato nell' aprile 2013; (d) della Commissione la "Comunicazione sugli investimenti sociali finalizzati alla crescita ed alla coesione" presentata nel febbraio 2013; e) successive comunicazioni, regolamenti, risoluzioni.

Non vi è infatti da dimenticare il relativo grado di difficoltà implicito in ogni strumento di governo, tenendo conto che detti strumenti previsti dal legislatore del 2016, nel caso di specie, presentano (come da art. 6, c. 3, TU 2016) il seguente grado crescente di difficoltà: c), b) a) parimenti a d).

Nel corso del 2020 è stato introdotto lo strumento di controllo 3, riferito al "Codice di condotta" (nel caso di specie – tenendo conto della realtà di settore – definito "Codice etico"). Sono applicate le disposizioni dell'art.6 c.5, dLgs 175/2016, le quali prevedono che: «5. Qualora le societa a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4».

Le motivazioni anzidette sono essenzialmente da individuarsi: 1) nella normativa di settore, a partire dal d.lgs. 164/2000 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e relativi decreti del Ministero dello Sviluppo economico (MSE) e da altre fonti normative, noto che il servizio di rilevanza economica (SIEG) a rete di distribuzione gas naturale è da porsi a gara nell'ambito territoriale minimale (ATEM) di riferimento da parte del Comune capofila.

Nonché nel rapporto "costo/benefici" complessivi, e tenendo conto della struttura societaria (n. 10,83 dipendenti medi nel 2020), l'onere economico ed organizzativo per attivare gli altri 3 strumenti di governo risulterebbero ridondanti.

Nel contempo, è pur vero che questa società: 2) agisce sulla base di un bilancio di previsione approvato dagli organi istituzionali competenti; 3) calcola l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale; 4) si avvale del patrimonio esperienziale della capogruppo per le connesse sinergie sistemiche.

Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico

L'Amministratore Unico

dott. Mátteo Ciceri